

N° 43 CON.



TRIBUNALE DI ASTI

Conc. Prev. 16/2013

Il Collegio riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

dott. Francesco	Donato	presidente
dott. Pasquale	Perfetti	giudice
dott. Marco	Bottallo	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto da:

SCALA COSTRUZIONI EDILI s.r.l. in liquidazione (C.F. 02186320046), con sede in Alba, corso Europa n. 140/C, in persona del liquidatore Pietro Scala

- ricorrente -

Visto il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e successivamente integrato in data 23.1.2014 con il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., con cui l'istante ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che la proposta prevede un piano strutturato secondo lo schema della *cessio honorum* con il quale si propone di liquidare l'intero patrimonio sociale mediante: i) l'incasso dei crediti commerciali; ii) la vendita dei beni immobili (costituiti da terreni e fabbricati siti nei comuni di Alba e Diano d'Alba); iii) la vendita dei beni mobili (impianti e macchinari);

che la ricorrente prevede in tal modo di realizzare un attivo sufficiente a soddisfare – in un arco temporale di 3 anni dall'apertura della procedura di concordato - integralmente i creditori in prededuzione e i creditori privilegiati e nella misura del 37,91% i creditori chirografari;

ritenuto che la società ricorrente – avente ad oggetto la costruzione e commercializzazione di opere edili – versi in stato di crisi, stante le perdite patrimoniali e finanziarie (con totale annullamento del patrimonio netto che al 31.12.2012 era pari a un valore negativo di 1,2 milioni di euro) originate in primo luogo dal fallimento di alcuni dei principali committenti della società che ha comportato il mancato incasso di ingenti crediti commerciali e in secondo luogo dalla crisi del mercato immobiliare che ha bloccato le vendite delle abitazioni facendo venir meno la liquidità necessaria per proseguire l'attività di costruzione in conto proprio;

rilevato che dalla documentazione prodotta è emerso che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 160 e 161 L.F. per l'ammissione al concordato preventivo, in quanto:

- il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal liquidatore e la proposta di concordato è stata deliberata ai sensi dell'art. 152 l.f. come risulta dal verbale notarile allegato al ricorso;
- è stata presentata una relazione aggiornata alla data del 9.7.2013 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

rilevato che la proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nel piano e nella documentazione esaminata e la fattibilità del piano medesimo;

ritenuto, pertanto, che, allo stato, sussistono tutti i requisiti formali, oggettivi e soggettivi, per l'accoglimento del ricorso;

ritenuto di determinare in Euro 90.000,00 il deposito da effettuarsi ai sensi dell'art. 163 L.F. entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto;

P. Q. M.

visti gli artt. 160 ss. L.F.,

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della SCALA COSTRUZIONI EDILI s.r.l. in liquidazione (C.F. 02186320046), con sede in Alba, corso Europa n. 140/C, in persona del liquidatore Pietro Scala;

b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Marco Bottallo;

c) nomina quali Commissari Giudiziali il dott. Franco Nada con studio in Torino e l'avv. Maurizio Irrera con studio in Torino;

d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **15/4/2014**, alle ore **11,10**, avanti al giudice delegato;

e) stabilisce che del presente decreto sia data comunicazione – fin da subito a cura della cancelleria - al P.M., in sede, ai commissari giudiziali e alla società ricorrente;

f) dispone che i Commissari Giudiziali, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte dei commissari giudiziali;

g) dispone che i commissari comunichino la designazione dell'istituto di credito depositario dei fondi della procedura;

h) dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi l'importo di Euro 90.000,00, pari alla metà della somma presumibilmente

necessaria per l'intera procedura, sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso la banca come sopra designata;

i) ordina che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f. nonché sul sito del Tribunale e trascritto ai sensi dell'art. 88 l.f..

Così deciso in Asti, nella Camera di Consiglio del 10.2.2014.

Il giudice estensore
Dott. Marco Bottallo

Marco Bottallo

il Presidente
Dott. Francesco Donato

Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 14 FEB. 2014
IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

